



2015/0272(COD)

20.6.2016

EMENDAMENTI

19 - 80

Progetto di parere

Pavel Telička

(PE582.215v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Proposta di direttiva

(COM(2015)0593 – C8-0384/2015 – 2015/0272(COD))

Emendamento 19
Notis Marias

Proposta di direttiva
Visto 1 a (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*visto il protocollo (n. 2) del TUE
sull'applicazione dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità,*

Or. el

Emendamento 20
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare, ***nonché la gestione dei materiali pericolosi contenuti in gran parte nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.***

Or. el

Emendamento 21
José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

Emendamento

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, **incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione;**

Or. es

Emendamento 22
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Il riciclaggio semplice dei rifiuti industriali e il loro impiego come materie prime secondarie complete è associato a un dispendio energetico considerevolmente maggiore; in generale, i prodotti dovrebbero essere fabbricati impiegando applicazioni alternative basate su tecnologie a basso consumo energetico e a basse emissioni. Per conseguire progressi verso una gestione efficace delle materie prime secondarie, occorre attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo che specifichino la qualità e l'utilità dei rifiuti.

Or. pl

Motivazione

I materiali attualmente impiegati per la fabbricazione industriale presentano generalmente una struttura complessa che garantisce proprietà ottimali. Pertanto il processo tecnologico di recupero dei rifiuti industriali derivanti da questi materiali usati e finalizzato alla creazione

di nuove materie prime a struttura primaria richiederebbe un enorme dispendio energetico, accompagnato da emissioni nocive. Spesso, l'unica soluzione risiede nella ricerca di applicazioni nuove e innovative per il loro utilizzo.

Emendamento 23
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e all'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che devono essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e occorre affrontarlo in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: il settore, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 24
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Durante la loro fase di progettazione occorre tenere in considerazione la fine del ciclo di vita dei prodotti tecnologici e il loro riciclaggio o recupero. Occorrerebbe imporre alle case

produttrici di progettare i prodotti in un'ottica di riciclaggio o recupero efficiente e fornire istruzioni agli operatori incaricati dello svolgimento di tali operazioni; i principi già sperimentati con successo nella normativa sulla progettazione ecocompatibile dovrebbero essere ampliati per fornire un quadro regolamentare moderno e sintetico. L'Unione europea dovrebbe assumere un ruolo guida in campo tecnologico e industriale anche rispetto a questo argomento. I dati forniti dagli impianti di riciclaggio e recupero esistenti potrebbero fornire informazioni preziose per alimentare iniziative in tal senso.

Or. en

Emendamento 25
Notis Marias

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno **sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando** la conformità **esclusivamente** in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

Emendamento

(2) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno **verificare la** conformità **degli Stati membri** in base ai dati statistici che gli Stati membri **stessi** comunicano ogni anno alla Commissione.

Or. el

Emendamento 26
Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni **anno** alla Commissione.

Emendamento

(2) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni **tre anni** alla Commissione.

Or. en

Emendamento 27
Hans-Olaf Henkel, Amjad Bashir, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano **ogni anno** alla Commissione.

Emendamento

(2) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano **periodicamente** alla Commissione.

Or. en

Emendamento 28

Adam Gierek

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I rifiuti industriali dovrebbero essere standardizzati e classificati sulla base delle loro proprietà fisiche e della loro composizione chimica, onde stabilirne il valore di mercato per gli eventuali acquirenti che dispongono della tecnologia adatta per il loro utilizzo e, pertanto, la Commissione dovrebbe proporre la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Or. pl

Motivazione

La standardizzazione e la classificazione dei rifiuti sono alla base della creazione di un mercato delle materie prime secondarie.

Emendamento 29

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di

comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità basata su un formato armonizzato.

Or. en

Emendamento 30

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È **necessario** migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È **opportuno** migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche **definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati** e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Or. en

Emendamento 31

Notis Marias

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, **sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione**, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Or. el

Emendamento 32

Benedek Jávör

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la **più recente** metodologia messa a punto dalla Commissione **e dai rispettivi** istituti nazionali di statistica.

Emendamento

(4) **La raccolta, il trattamento e la** comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti **sono** di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia **comune per la raccolta e il trattamento dei dati** messa a punto dalla Commissione **in collaborazione con gli** istituti nazionali di statistica.

Or. en

Emendamento 33

Adam Gierek

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Onde impedire la demolizione incontrollata dei veicoli e l'introduzione sul mercato di componenti che riducono la sicurezza stradale, è necessario un riallineamento delle statistiche relative alle carcasse dei veicoli per far sì che il numero dei veicoli introdotti sul mercato di uno specifico Stato membro corrisponda alla somma dei veicoli messi in circolazione e di quelli rottamati a norma di legge.

Or. pl

Motivazione

Negli Stati membri si osserva che una parte delle autovetture immatricolate "svanisce", visto che il numero di veicoli realmente in circolazione è di fatto minore. Esiste il sospetto che una parte di esse sia demolita e i loro componenti vengano utilizzati nei veicoli in circolazione. Qualora si tratti di componenti quali sistemi di frenatura o dispositivi di sterzo, ciò costituirebbe un rischio per la sicurezza stradale.

Emendamento 34

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Considerando 4

Testo in vigore

Emendamento

(4) Per attuare i principi della precauzione e dell'azione preventiva e in conformità con la strategia comunitaria **di** gestione **dei rifiuti**, occorre evitare quanto più possibile

(4) Per attuare i principi della precauzione e dell'azione preventiva e in conformità con la **gerarchia dei rifiuti e la** strategia comunitaria **per la loro** gestione,

la generazione di rifiuti.

occorre evitare quanto più possibile la generazione di rifiuti.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti sarebbe opportuno inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 35

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 1

Testo in vigore

"La presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso."

Emendamento

L'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, ***nel rispetto dei livelli della gerarchia dei rifiuti***, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 1, 6.1 e 7.1.

Emendamento 36

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

"b) una progettazione e produzione di veicoli nuovi che tenga pienamente in considerazione e agevoli *la* demolizione, *il* reimpiego, *il* recupero e soprattutto *il* riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;

Emendamento

Nella direttiva 2000/52/CE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b, è sostituito dal seguente:

"b) una progettazione e produzione di veicoli nuovi che tenga pienamente in considerazione e agevoli *i terzi nella* demolizione, *nel* reimpiego, *nel* recupero *efficienti* e soprattutto *nel* riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;

"b bis) l'esclusione di qualsiasi tecnica di obsolescenza programmata nella progettazione e produzione dei nuovi veicoli, compresi i loro componenti;".

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Emendamento 37

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.

Emendamento

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/52/CE è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto ***dell'ordine di priorità secondo la gerarchia dei rifiuti*** e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 1, 6.1 e 7.1.

Emendamento 38

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 quater (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per incoraggiare il

Emendamento

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/52/CE è sostituito dal seguente:

"1. ***Visti le priorità secondo la gerarchia dei rifiuti e l'effetto del***

reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, *come soluzione privilegiata*, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e gli obblighi ambientali quali il controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore.

trasporto sull'ambiente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per incoraggiare il reimpiego *e il recupero* dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché il riciclaggio *dei materiali*, ove sostenibile dal punto di vista ambientale, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e gli obblighi ambientali quali il controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 1, 6.1 e 7.1.

Emendamento 39

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e

Emendamento

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/52/CE è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano, ***in formato elettronico***, informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i

l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7."

diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Emendamento 40

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

"4. Fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati, **per quanto richiesto da tali impianti.**"

L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/52/CE è sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva la riservatezza commerciale e industriale, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori di componenti utilizzati nei veicoli mettano a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni appropriate in materia **di pratiche efficienti** di demolizione, stoccaggio e verifica dei componenti che possono essere riutilizzati."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02fa83cf-bf28-4afc-8f9f-eb201bd61813.0007.02/DOC_1&format=PDF)

Emendamento 41

Hans-Olaf Henkel, Amjad Bashir, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

PE582.216v01-00

16/44

AM\1093750IT.doc

Testo della Commissione

1 bis. *Per ogni anno civile*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. ***I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.*** La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri comunicano ***periodicamente*** alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

Emendamento 42

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento

1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono ***raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune e*** trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre

[inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

Emendamento 43

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis. *Per ogni anno civile*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine *dell'anno* di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **1 anno**].

Emendamento

1 bis. *Ogni tre anni civili*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine *del triennio* di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **3 anni**].

Or. en

Emendamento 44

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 ter

Testo della Commissione

1 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo

Emendamento

1 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo

della qualità.

della qualità. ***I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità basata su un formato armonizzato.***

Or. en

Emendamento 45

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ***a nove mesi dal primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, e successivamente*** ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 46

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche ***non vincolanti*** di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 47

Hans-Olaf Henkel, Amjad Bashir, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

Soppresso

Or. en

Motivazione

La certezza del diritto è di fondamentale importanza per il settore, soprattutto nella pianificazione di investimenti a lungo termine; pertanto il processo legislativo deve essere il più prevedibile e trasparente possibile. Prima di modificare radicalmente elementi pertinenti ai settori in questione occorrerebbe condurre un'analisi approfondita del possibile impatto di tali modifiche. Il conferimento di tali poteri alla Commissione aumenta il livello di incertezza del diritto, riduce la trasparenza e la responsabilità democratica, e in passato si è dimostrato un elemento critico per il settore in altre aree della legislazione sull'ambiente.

Emendamento 48

Pavel Telička

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis **e per la relazione di controllo della qualità di cui al paragrafo 1 ter**. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 49

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione **dei dati** a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati**, e il formato per la **loro** comunicazione a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 50
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma -1 (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

"La presente direttiva stabilisce:
1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e"

Emendamento

Nella direttiva 2006/66/CE, all'articolo 1, punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La presente direttiva stabilisce:
1) norme in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori e, in particolare:

a) il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose; e

b) il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori basati su qualsiasi tecnica di obsolescenza programmata;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Emendamento 51
Xabier Benito Ziluaga
a nome del gruppo GUE/NGL
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma -1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Gli Stati membri non possono, per i motivi esposti nella presente direttiva, ostacolare, vietare o limitare l'immissione

Emendamento

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/66/CE è soppresso.

sul mercato nel loro territorio di pile e accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Motivazione

Gli atti giuridici corrispondenti regolano efficacemente le norme applicabili in materia di concorrenza, questo paragrafo è pertanto ridondante e non pertinente.

Emendamento 52

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 7

Testo in vigore

Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti, **così da** realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.

Emendamento

L'articolo 7 della direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri adottano, tenendo conto degli effetti del trasporto sull'ambiente, misure necessarie per ***garantire l'effettiva attuazione degli ordini di priorità secondo la gerarchia dei rifiuti, anche al fine di*** promuovere al massimo la raccolta differenziata di rifiuti di pile e accumulatori e per ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani misti ***e per*** realizzare un elevato livello di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 7 e 15.

Emendamento 53

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 quater (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 14

Testo in vigore

"Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia, i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica *o mediante incenerimento.*"

Emendamento

L'articolo 14 della direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri vietano lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli. Tuttavia, i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Emendamento 54

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

L'articolo 15, paragrafo 1, della

direttiva 2006/66/CE è sostituito dal seguente:

"1. Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1)."

"1. ***Senza perdere di vista le priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente***, il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1)."

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per prevenire la spedizione illegale dei rifiuti.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 7 e 15. La prevenzione della spedizione illegale dei rifiuti è un elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Emendamento 55

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

Nella direttiva 2006/66/CE, l'articolo 20, paragrafo 1, punto a, è sostituito dal seguente:

"a) dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

"a) dei potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori, *come pure delle prestazioni ambientali complessive di ciascun tipo di pile e accumulatori per l'intero ciclo di vita, compresa la vita utile media, il recupero o il reimpiego potenziali e la presenza effettiva di sostanze pericolose;*"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Motivazione

Informazioni chiave per gli utenti finali, in conformità con gli articoli 1 e 5.

Emendamento 56

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Raccolta, trattamento e comunicazione dei dati

1. I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2. La metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato della comunicazione sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2."

Motivazione

Per assicurare la coerenza con i requisiti delle altre due direttive.

Emendamento 57

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento

Entro la fine del 2016, *e successivamente ogni tre anni*, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 58

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2000/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Entro la fine del **2016** la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento

Entro la fine del *[inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]* la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Or. en

Emendamento 59
Xabier Benito Ziluaga
a nome del gruppo GUE/NGL
Paloma López Bermejo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione degli articoli 10, 11 e 12. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del

paragrafo 1 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24.”.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Motivazione

Non vi sono motivi per prevedere regole per le comunicazioni sull'attuazione di questa direttiva diverse da quelle relative alle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE. Per ottenere una raccolta dei dati sui rifiuti più coerente ed efficace occorrerebbe considerare anche qui il testo della Commissione per le direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE.

Emendamento 60

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

"b bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

c bis. le evoluzioni delle misure adottate per il trattamento di tutti i rifiuti di pile o accumulatori, compresa una panoramica delle modalità di applicazione delle migliori tecniche disponibili."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:266:0001:0014:it:PDF>)

Emendamento 61

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Testo in vigore

(2) "Gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è basata sul principio di precauzione, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga»."

Emendamento

(2) "Gli obiettivi della politica ambientale dell'Unione sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana e l'uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa politica è basata sul principio di precauzione, **sulla gerarchia dei rifiuti**, sul principio dell'azione preventiva, e su quello della correzione del danno ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga»."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti sarebbe opportuno inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 62
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 4.

Testo in vigore

"Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio

Emendamento

L'articolo 4 della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio

nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali *e per scongiurare l'impiego nei prodotti di tecniche di obsolescenza programmata*. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Emendamento 63

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 ter (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 4.

Testo in vigore

"Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio

Emendamento

L'articolo 4 della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio

nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare **il recupero**, il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, **il recupero e** il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Secondo la gerarchia dei rifiuti occorrerebbe considerare esplicitamente il reimpiego e il recupero.

Emendamento 64

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 quater (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore

"a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere

Emendamento

Nella direttiva 2012/19/UE, all'articolo 5, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere

almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e *l'accessibilità* dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;

almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e *la semplice e regolare accessibilità* dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Emendamento 65

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 6 – titolo

Testo in vigore

Emendamento

"*Smaltimento e trasporto* dei RAEE raccolti"

Nella direttiva 2012/19/UE, il titolo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"*Uso* dei RAEE raccolti"

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

L'attuale titolo crea confusione e non rispecchia le priorità della gerarchia dei rifiuti.

Emendamento 66

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 sexies (nuovo)

Testo in vigore

"2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo."

Emendamento

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.

Visti l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente e fatta salva l'applicazione del principio di responsabilità del produttore, si promuove l'accesso ai RAEE raccolti separatamente da operatori locali addetti al recupero e al reimpiego."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Secondo la gerarchia dei rifiuti occorrerebbe considerare esplicitamente il reimpiego e il recupero e promuovere un mercato degli articoli recuperati e reimpiegati.

Emendamento 67
Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 septies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo in vigore

"2. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII.

Emendamento

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"2. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio ***condotte secondo l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti*** includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell'allegato VII.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 8 e 10.

Emendamento 68

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Gli Stati membri provvedono

AM\1093750IT.doc

Emendamento

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono

35/44

PE582.216v01-00

affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII."

affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili, **fornendo informazioni efficaci per il recupero presso stabilimenti o imprese che eseguono le operazioni di trattamento.** I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Emendamento 69

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore

"3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici

Emendamento

L'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome, **od operatori terzi presenti sul mercato**, istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici

indicati nell'allegato VIII."

indicati nell'allegato VIII."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Fatta salva l'applicazione del principio di responsabilità del produttore, occorrerebbe considerare anche gli operatori terzi presenti sul mercato.

Emendamento 70

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo -1 decies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2)."

Emendamento

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"1. ***Senza perdere di vista le priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente,*** l'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2).

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per prevenire la spedizione

illegale dei rifiuti."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 8 e 10. La prevenzione della spedizione illegale dei rifiuti è un elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Emendamento 71

Xabier Benito Ziluaga

a nome del gruppo GUE/NGL

Paloma López Bermejo

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo in vigore

"1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma **dell'articolo 5** e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V."

Emendamento

L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE è sostituito dal seguente:

"1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma **degli articoli 5 e 6** e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi indicati nell'allegato V."

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Conformemente al contenuto è richiesto un riferimento all'articolo 6.

Emendamento 72
Xabier Benito Ziluaga
a nome del gruppo GUE/NGL
Paloma López Bermejo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma -1 duodecies (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo in vigore

"d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE;

Emendamento

Nella direttiva 2012/19/UE, l'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"d) gli effetti potenziali sull'ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze pericolose nelle AEE, ***come pure delle prestazioni ambientali complessive di ciascuna AEE reale immessa nel mercato per l'intero ciclo di vita, compresa la vita utile media, il recupero o il reimpiego potenziali e la presenza effettiva di sostanze pericolose;***".

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:it:PDF>)

Motivazione

Informazioni chiave per gli utenti finali, in conformità con gli articoli 1 e 4.

Emendamento 73
Benedek Jávor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I

Emendamento

5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I

dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono **raccolti, trattati e** trasmessi **utilizzando la metodologia comune e** secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

Emendamento 74

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

5 bis. **Per ogni anno civile**, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine **dell'anno** di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **1 anno**].

Emendamento

5 bis. **Ogni tre anni civili**, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine **del triennio** di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **3 anni**].

Or. en

Emendamento 75

Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 – paragrafo 5 ter

Testo della Commissione

5 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

Emendamento

5 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. ***I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità basata su un formato armonizzato.***

Or. en

Emendamento 76
Pavel Telička

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ***a nove mesi dal primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, e successivamente*** ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 77

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche *non vincolanti* di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

Emendamento 78

Hans-Olaf Henkel, Amjad Bashir, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La certezza del diritto è fondamentale, soprattutto nella pianificazione di investimenti a lungo termine; quindi il processo legislativo deve essere il più prevedibile e trasparente possibile. Prima di modificare radicalmente elementi pertinenti ai settori in questione occorrerebbe condurre un'analisi approfondita del possibile impatto di tali modifiche. Il conferimento di tali poteri alla Commissione aumenta il livello di incertezza del diritto, riduce la trasparenza e la responsabilità democratica, e in passato si è dimostrato un elemento critico per il settore in altre aree della legislazione sull'ambiente.

Emendamento 79

Benedek Jávor

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono **una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 80

Lorenzo Fontana, Nicolas Bay

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**diciotto** mesi dopo l'entrata in vigore della presente

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**trentasei** mesi dopo l'entrata in vigore della presente

direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en